



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 124 del 29/07/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHE' PER L'UTILIZZO DI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER "PROGETTO SCUOLA DI MUSICA DI OSNAGO"

L'anno 2011, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della **Giunta Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
STRINA PAOLO	Sindaco	SI
CAGLIO GABRIELE	Vice Sindaco	NO
BELLANO PIERALDO	Assessore	SI
LORENZET DANIELE	Assessore	SI
POZZI ALESSANDRO	Assessore	NO
TIENGO ANGELO	Assessore	SI

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Dott.ssa Renda Rosa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Strina Paolo**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHE' PER L'UTILIZZO DI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER "PROGETTO SCUOLA DI MUSICA DI OSNAGO"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26.3.2010;

Considerato che la Sig.ra Musmeci Cecilia, a nome dell'Associazione Arché di Osnago ha richiesto l'utilizzo del locale ex sala mensa e dell'aula video al piano primo – zona scuola potenziata, presso la Scuola Primaria sita in Via Edison ad Osnago, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per lo svolgimento del "Progetto Scuola di musica di Osnago", nonché di ulteriori attività culturali multidisciplinari (musica, teatro , letteratura, ecc.);

Dato atto che l'orario di utilizzo richiesto non interferisce con le attività didattiche della scuola primaria;

Considerato che l'Associazione culturale Arché si impegna a effettuare quale corrispettivo per la concessione dei locali in argomento due spettacoli musicali per ogni anno di validità della convenzione;

Ritenuto, pertanto, di concedere i locali sopra specificati all'Associazione Arché di Osnago;

Ritenuto di approvare l'allegata convenzione composta da n. 11 articoli;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata convenzione tra il Comune di Osnago e l'Associazione Arché di Osnago per l'utilizzo locale ex sala mensa e dell'aula video al piano primo – zona scuola potenziata, presso la Scuola Primaria di Osnago, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 per lo svolgimento del "Progetto Scuola di musica di Osnago", nonché di ulteriori attività culturali multidisciplinari (musica, teatro , letteratura, ecc.);
2. Di dare atto che l'Associazione Arché provvederà a versare al Comune di Osnago una cauzione di € 100,00 a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione;
3. Di demandare al Responsabile del Settore 1 la sottoscrizione della convenzione;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHE' PER L'UTILIZZO DI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER "PROGETTO SCUOLA DI MUSICA DI OSNAGO"

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 28.7.2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER "PROGETTO SCUOLA DI MUSICA DI OSNAGO"

L'anno duemilaUNDICI, il giorno del mese di LUGLIO

T R A

la Dott.ssa Barbara Massironi nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 – Amministrativo, Contabile e Servizi alla persona del **COMUNE DI OSNAGO** - con sede in Viale Rimembranze 3 a Osnago (LC) - C. Fisc. 00556800134

E

La Sig.ra MUSMECI CECILIA - residente a Osnago (LC) - Via Roma 30, in qualità di Vice-Presidente dell'Associazione culturale Arché con sede in Via Roma 30 a Osnago,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Dott.ssa Barbara Massironi, nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 del Comune di Osnago, concede all'Associazione Arché di Osnago l'uso del locale ex sala mensa, dell'aula video al piano primo – zona scuola potenziata, presso la Scuola Primaria sita in Via Edison ad Osnago, per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, alle condizioni di cui ai successivi articoli, per lo svolgimento del "Progetto Scuola di musica di Osnago", nonché di eventuali ulteriori attività culturali multidisciplinari (musica, teatro, letteratura, ecc.) promosse dall'Associazione. Sarà possibile utilizzare i locali concessi per serate di presentazione dei corsi e per eventuali spettacoli in data e orari da concordare preventivamente con l'Ufficio Affari Generali.

ART. 2

L'Associazione Arché di Osnago potrà utilizzare i locali comunali sopraindicati nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30
- Martedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30
- Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 20.30
- Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30
- Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30
- Sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Lo svolgimento dei corsi di musica non dovrà interferire in alcun modo con l'attività didattica della scuola primaria.

Al di fuori degli orari sopraindicati resta inteso che nei suddetti locali potrà svolgersi l'attività didattica da parte delle classi della scuola primaria e pertanto l'eventuale attrezzatura presente non potrà essere in nessun caso sgombrata.

ART. 3

I locali si concedono esclusivamente per l'utilizzo richiesto e cioè un progetto scuola di musica rivolto ad un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione ai bambini in età prescolare, con previsione sia di corsi individuali che di gruppo. L'utilizzo sarà altresì concesso anche per le eventuali ulteriori attività previste all'art. 1 che dovranno comunque essere preventivamente presentate all'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Durante il periodo autorizzato è vietata la sublocazione e cessione anche parziale.
Il Comune provvederà all'illuminazione degli stabili e garantirà il riscaldamento dei locali a partire dall'utilizzo del 15 Ottobre e fino al 15 Aprile, negli orari di cui al precedente art.2.

L'Associazione Arché provvederà alla pulizia e al riordino dei locali al termine di ciascun utilizzo.

ART. 4

Durante il periodo di utilizzo della struttura la Sig.ra Musmeci Cecilia sarà detentore delle chiavi oltre che il garante del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni di cui alla presente convenzione.

All'inizio del corso la Sig.ra Musmeci provvederà a versare al Comune di Osnago, Ufficio Segreteria una cauzione di € 100,00 a garanzia di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. La cauzione verrà restituita al termine del corso previa verifica dello stato delle sale, dell'assenza di danni, del rispetto di tutte le norme di comportamento e degli orari stabiliti.

ART. 5

All'interno della struttura è vietato fumare.

Durante l'utilizzo il volume della musica utilizzata per il corso dovrà essere contenuto in maniera tale da non recare molestie all'esterno.

L'Associazione culturale Arché, per tutta la durata della convenzione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata.

L'Associazione potrà posizionare un pianoforte, un clavinova e un armadio per contenere il proprio materiale, da installare a propria cura e spese. L'armadio dovrà avere dimensioni concordate con l'Amministrazione Comunale e tali da non creare intralcio o pericolo agli occupanti della sala. L'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti o manomissioni degli armadi e degli strumenti musicali posizionati e può in ogni momento disporre lo spostamento.

Eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità del richiedente, rispettare le normative sulla sicurezza vigenti.

E' proibito all'Associazione Arché, senza preventivo consenso scritto del Comune, eseguire altri mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti, porre fissi ed infissi nei muri.

E' altresì vietata la sostituzione delle serrature delle porte di accesso ai locali o la modifica dei codici degli allarmi antintrusione, senza preventiva informativa ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' altresì proibito all'Associazione utilizzare i locali per attività commerciale.

E' proibito all'Associazione Arché, senza preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, utilizzare qualsiasi altro spazio o locale presente nella Scuola Primaria, al di fuori di quelli concordati, eccetto i servizi igienici attigui agli spazi concessi.

Le sale devono essere riconsegnate nelle medesime condizioni di pulizia e decoro in cui esse furono consegnate, nei limiti del normale utilizzo e comunque prive di danneggiamenti.

E' consentito all'Associazione la posa temporanea di tendaggi all'interno dei locali concessi per lo svolgimento di eventuali spettacoli. Resta inteso che i tendaggi dovranno essere rispettosi delle norme antincendio e che la posa dovrà avvenire in modo da non arrecare danni ai locali concessi.

E' assolutamente vietata la preparazione di cibi e l'introduzione di apparecchiature a gas.

E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande

Cher



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

ART. 6

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

La Sig.ra Musmeci Cecilia indica sé stessa e un eventuale sostituto, quale responsabile di cui si garantisce la presenza in loco nei giorni ed orari di utilizzo della struttura.

ART. 7

La Sig.ra Musmeci Cecilia, a nome dell'Associazione culturale Arché, è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. La stessa Sig.ra Musmeci esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

La Sig.ra Musmeci Cecilia si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Osnago eventuali danni arrecati alle strutture comunali.

Alla Sig.ra Musmeci Cecilia verrà consegnata in occasione del primo utilizzo una copia delle chiavi dei locali per l'accesso al complesso scolastico sia da Via Edison che da Via Matteotti.

La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'ultimo utilizzo previsto dal presente atto.

ART. 8

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate urgenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali. I suddetti cambiamenti saranno prontamente e preventivamente comunicati all'Associazione Arché.

Ugualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate urgenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto di locazione e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno due mesi all'Associazione Arché. Le stesse condizioni e tempistiche valgono anche in caso di recesso da parte dell'Associazione Arché.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 9

L'inadempienza da parte dell'Associazione Arché alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione versata, nonché il diniego di utilizzi futuri.

ART. 10

In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione, nulla è dovuto al Comune da parte dell'Associazione Arché per l'utilizzo della struttura né a titolo di canone d'uso, né per spese di gestione.

L'Associazione culturale Arché si impegna per ogni anno di validità della presente convenzione, senza nulla richiedere all'Amministrazione Comunale, a realizzare 2 (due) spettacoli musicali in date da concordare con l'Amministrazione Comunale, oltre ai saggi degli allievi.

Per l'organizzazione dello spettacolo resteranno a carico esclusivo dell'Associazione Arché tutti gli oneri e le spese relative a service audio/luci, facchinaggio, montaggio/smontaggio delle strutture e della strumentazione, permesso SIAE.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

ART. 11

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

IL RESP. SETTORE 1
Barbara Massironi

PER L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHE'
Cecilia Musmeci

Cecilia Musmeci

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Strina Paolo



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renda Rosa

366 - -

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Osnago, li - 2 AGO 2011

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renda Rosa



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renda Rosa